

AVV. DORANGELA DI STEFANO
AVV. ISABELLA M.C. DE ANGELIS
VIA DEI GRACCHI N. 128
00192 ROMA
TEL/FAX 063219543 - 063218528

ORIGINALE

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE P.T.
PALAZZO CHIGI
PIAZZA COLONNA N. 370
ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO STRAORDINARIO AL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, REP. 5664 DEL 12/13.3.2020

nell'interesse del Signor **Mauro Casinghini**, nato a Roma, il 12.6.1970

■
rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rep. n 5664 del 12/13.3.2020 dagli avvocati
Dorangela Di Stefano (C.F. DSTDNG73M58515B - fax 063219543 - Posta
elettronica certificata: d.distefano@legalmail.it) e Isabella Maria Cesarina De
Angelis (C.F. DNGSLL60H68L219H - fax 063219543 - Posta elettronica certificata:
isabellamariacesarinadeangelis@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente
domiciliato presso il loro studio in Roma, Via dei Gracchi n. 128

CONTRO

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
Consiglio *pro tempore*, corrente in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, nr.
370

E NEI CONFRONTI

del Dott. Mauro Bonamore, ■
■

§§§§

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
TRANSITO DIP 0023024
del 15/06/2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIP 0023024 A-4.4.18
del 15/06/2020



- a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale Dipartimento per il Personale di *“Approvazione della graduatoria finale della procedura di selezione per il passaggio dalla categoria B al parametro retributivo iniziale della categoria A riservato al personale appartenente al ruolo speciale del Dipartimento della procedura civile, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, indetta con decreto del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 luglio 2019”*, del 2.3.2020, pubblicata sull’intranet della PCM in data 19.3.2020 - atto consequenziale che viene in questa sede impugnato per far rilevare la perduranza dell’interesse ad ottenere l’annullamento degli atti presupposti impugnati;
- b) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, mai comunicati né notificati al ricorrente.

PREMESSO

1) Con ricorso depositato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 12/13.3.2020, il Dott. Mario Casinghini, dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, inquadrato nella Categoria B - parametro retributivo F8, del personale del Ruolo Speciale della Protezione Civile, ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, la sua esclusione dalla procedura selettiva per *“il passaggio dalla Categoria B al parametro retributivo iniziale della Categoria A riservato al personale di appartenente al ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al ruolo Speciale della Protezione Civile”* e segnatamente: a) la comunicazione del Segretario della Commissione di non ammissione per il ricorrente al colloquio, effettuata con mail del 15/11/2019; b) il verbale della

Commissione esaminatrice n. 6 del 6/11/2019; e) la nota Prot. DIP 4541 del 30/1/2020 del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2) Con il suddetto ricorso sono stati impugnati, per plurimi vizi di illegittimità, gli atti della Commissione ed il provvedimento che ha escluso il ricorrente dal sostenere la prova orale, come diffusamente dedotto e provato con il ricorso straordinario ed i documenti allegati e nonostante le istanze in autotutelata inoltrate dal medesimo alla Commissione giudicatrice (cfr. doc. nn. 4, 6, 7 e 8, all. ric. princ.)

3) Con comunicazione PEC del 24.4.2020, prot. n. DICA 9641, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Dipartimento per il Personale competente il ricorso straordinario, depositato il 12/13.3.2020, e la documentazione allegata, al fine dello svolgimento dell'istruttoria e del seguito di competenza, a mente dell'art. 8 e ss. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ma, allo stato, non risulterebbe ancora trasmesso al Consiglio di Stato al fine della valutazione sull'istanza cautelare proposta.

4) Tuttavia, nelle more della decisione anche sull'istanza cautelare relativamente alla vicenda che ci occupa, sono terminate le prove orali (**colloqui**) e l'Amministrazione resistente ha preferito pubblicare la graduatoria definitiva, in forza della quale sono risultati vincitori i Signori Mauro Bonamore, Massimo Durantini e Iacovacci Ilaria, nonché gli idonei nell'ipotesi di scorrimento; accadimento questo che costringe l'odierno ricorrente a proporre una nuova impugnazione stante la grave illegittimità diretta e derivata dei provvedimenti.

Ciò premesso, si riproducono i motivi di censura già formulati con il ricorso del 12/13.3.2020 e diretti anche a contestare l'esclusione del ricorrente dalla

graduatoria impugnata, per la presupposta esclusione dalla prova orale, la cui sospensione prima ed accoglimento poi finirebbe per travolgere anche gli atti impugnati in questa sede con i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

- ILLEGITTIMITA' DERIVATA ED ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI PRESUPPOSTI.

La graduatoria approvata con decreto del 2.3.2020, pubblicata in data 19.3.2020, è illegittima per i medesimi vizi che inficiano i provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Capo dello Stato del 12/13.3.2020, in quanto l'esclusione del ricorrente dal sostenere il colloquio sulla scorta della mancata valutazione dei propri titoli di carriera e di studio, e segnatamente dell'attività apicale svolta presso l'organismo Sovrano Militare Ordine di Malta e dell'abilitazione a perito agrario, con superamento dell'esame di Stato e iscrizione nell'albo professionale, hanno inficiato il regolare andamento della procedura selettiva e travisato i punteggi sia in via propria che in via di illegittimità derivata - dell'atto presupposto, in funzione dello stretto ed imprescindibile nesso di presupposizione e consequenzialità tra gli atti impugnati.

Invero per granitico orientamento giurisprudenziale, l'invalidità degli atti della selezione posti in essere dalla Commissione giudicatrice inficia tutti gli atti successivi del procedimento, compresa l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori.

I vizi di illegittimità degli atti oggi impugnati sono i medesimi di cui ai motivi del ricorso straordinario del 12/13.3.2020 e che ad ogni buon conto si riportano:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI CONCORSI - ART. 35 D.LGS. N. 165/2001; ARTT. 3 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 9.5.1994, N. 487, ART. 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 32 D.LGS N. 165/2001 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 1114/1962 - VIOLAZIONE ART. 23 BIS D.LGS N. 165/2001. VIOLAZIONE DEL BANDO E SEGNATAMENTE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE ART. 3 E 97 COST. E L. N. 241/90.

Anche la graduatoria in questa sede impugnata è viziata per i medesimi vizi che inficiano i provvedimenti principali e l'intera procedura selettiva, che si estrinsecano nei provvedimenti della Commissione esaminatrice di non ammissione del ricorrente al colloquio, gravemente lesivi dei diritti e degli interessi del medesimo oltre che illegittimi per tutti i vizi denunciati in rubrica. In primo luogo, è opportuno evidenziare che al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 14,50 punti, e non quello minimo previsto dal bando (16 punti) per poter accedere al colloquio, in quanto la Commissione esaminatrice non ha valutato, al fine dell'anzianità di servizio il lungo periodo svolto dal medesimo quale responsabile apicale della protezione civile presso il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, nel periodo 1.3.2007 al 30.9.2018. Periodo articolato dal 1.3.2007 al 15.11.2015 (per errore della PCM) in aspettativa senza retribuzione e dal 16.11.2015 al 30.9.2018 in posizione fuori ruolo, ai sensi della L. n. 27.7.1962, n. 1114, perché considerato dalla Commissione non svolto alle dipendenze della PCM e neppure di altra pubblica amministrazione.

In limine, occorre evidenziare la natura giuridica del Sovrano Ordine di Malta, riconosciuto quale "Ordine cattolico laico, istituzione di diritto internazionale pubblico; pur non essendo uno Stato, per mancanza di un territorio, ha una struttura a questo assai simile, poiché ha un proprio ordinamento giuridico ed una propria Costituzione; ha una propria "popolazione" (di circa 12.500, fra cavalieri e dame); un proprio ordinamento giudiziario (con due distinti organismi, il foro ecclesiastico ed il foro laicale); svolge attività normativa, amministrativa e giudiziaria; intrattiene relazioni politiche e diplomatiche con governi stranieri e conclude accordi con altri soggetti di diritto internazionale; si avvale dell'immunità diplomatica concessa dall'Italia alle sedi di Roma; ha lo status di osservatore permanente presso le Nazioni Unite, ma non può prendere parte alle votazioni (in quanto non è uno Stato); ha una bandiera, delle insegne e uno stemma; batte una moneta (lo scudo maltese); celebra la sua festività nazionale (24 giugno) ed emette francobolli propri. L'ambito operativo dell'Ordine, che svolge attività mediche, ospedaliere, umanitarie, militari e di protezione civile in molti Paesi del mondo ed agisce attraverso organismi periferici che operano nell'ambito dei diversi territori nazionali (tra queste, le associazioni nazionali, previste dall'art. 347 della Costituzione, hanno come scopo l'attuazione pratica, sotto l'autorità del Gran Maestro e del Sovrano Consiglio, delle finalità proprie dell'Ordine). L'Ordine di Malta, a mezzo tali associazioni (es. ACISMOM, in materia sanitaria e ospedaliere; CISOM, in materia di soccorso e protezione civile, presso il quale era collocato il ricorrente) realizza i propri fini istituzionali benefici; associazioni che sono enti pubblici di diritto melitense, ai quali si estende l'immunità dalla potestà dello Stato italiano, e quindi da ogni ingerenza di questo in ambito giurisdizionale, rispetto alle attività esercitate come titolare di una potestà di imperio in base al proprio ordinamento, e che sono in stretta connessione con le proprie funzioni sovrane e finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali. Le associazioni costituiscono, infatti, quello che si potrebbe

definire il «modo d'essere territoriale» dell'Ordine stesso e perseguono "lo stesso fine dell'ente istituzionale sovrano, quale soggetto che si viene a trovare in un rapporto di immedesimazione funzionale con l'Ordine e le sue strutture organizzatorie." (cfr. ricostruzione **Tar del Lazio, Sez. prima quater, sent. n. 3367/2016**).

Il carattere di organo internazionale dell'Ordine di Malta è stato, inoltre, riconosciuto in molte sentenze della Suprema Corte di Cassazione (*ex multis*: Sent. 5.11.1991, n. 11788), nonché nel parere del Consiglio di Stato del 23.2.2000 n. 294/97, che ha affermato espressamente che l'Ordine è un ente sovrano, soggetto di diritto internazionale, riconosciuto dallo Stato italiano e come tale ammesso ad operare in Italia per le sue attività istituzionali, ospedaliere ed assistenziali.

In disparte le suddette considerazioni, giòva rilevare che in data 28.1.1991 è stato sottoscritto un Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta (cfr. **doc. n. 17, all. ric. princ.**), in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali e dovute all'attività dell'uomo e proprio in considerazione di tale accordo il ricorrente, come da decreto del 24.11.2015 del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. doc. n. 10 cit), è stato collocato in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, presso il "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta" (CISOM) del Sovrano Militare Ordine di Malta, con sede in Roma, per il periodo dal 16 novembre 2015 al 30 settembre 2018 per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Nazionale.

Proprio in forza del suddetto Accordo, si evidenzia, che il Gran Cancelliere del Sovrano Militare Ordine di Malta, con comunicazione del 14.10.2015 - prot. n. 659/15/bv - (doc. n. 18, all. ric. princ.) inviata al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha richiesto la permanenza per il Dott. Casinghini presso l'Ordine "per poter continuare a svolgere il suo impegnativo incarico, in modo da evitare

l'insorgenza di elementi che possano compromettere il lavoro svolto dal Sovrano Ordine di Malta nell'ambito degli accordi con la Repubblica italiana attualmente in corso" (da cui il decreto di collocamento fuori ruolo del 24.11.2015, doc. n. 10 cit.).

Tali evidenze risultano anche dal *curriculum vitae* allegato alla domanda di partecipazione alla selezione, dove sono evidenziate le competenze e le partecipazioni alle molte missioni ed emergenze sia in ambito nazionale che internazionale da parte del ricorrente. Trattasi quindi di attività professionale altamente qualificata svolta in attuazione di accordi internazionali con lo Stato italiano in materia di protezione civile o in forza di formali accordi.

Inopinatamente, con grave violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e contraddittorietà, la Commissione della selezione, con il verbale n. 6 nella seduta del 6.11.2019, pur riconoscendo che il Dott. Casinghini ha svolto attività presso un "Ente internazionale" tuttavia ha ritenuto non riconoscere alcun punteggio per l'anzianità di servizio maturata dal ricorrente nel periodo **dal 16.11.2015 al 30.9.2018**, in posizione di fuori ruolo quale Direttore Nazionale presso il CISOM, e ciò sulla scorta dell'errata applicazione e travisamento dell'art. 23 bis della L. n. 165/2001, in particolare con riferimento al comma 1, ritenendo di non poter calcolare tale anzianità perché non maturata presso una Pubblica Amministrazione.

La Commissione, poi, ha anche escluso l'applicabilità del 7^o comma della predetta norma, per assenza di accordo specifico tra le parti, così riducendo l'Ordine di Malta alla stregua di una impresa privata. Obnubilando, quindi, non solo che il detto Ordine è un Ente internazionale, che opera sulla scorta di trattati ed accordi con lo Stato italiano e che, nella fattispecie, era sussistente l'Accordo del 28.1.1991 (doc. nn. 17 e 18 cit.).

I verbali della Commissione devono essere annullati per grave violazione della L. n. 1114/1962, sulla scorta della quale è stata disposta la collocazione fuori

ruolo del ricorrente in favore dell'Ordine di Malta, volta a disciplinare l'ipotesi in cui il dipendente di un'amministrazione pubblica assuma, tra l'altro, un impiego o un incarico "presso enti o organismi internazionali", premurandosi di stabilirne le modalità e le condizioni.

Orbene, tali modalità e condizioni rivelano che il dipendente, nel corso della durata dell'incarico, presta servizio presso l'ente o l'organismo internazionale, tanto da comportare il "fuori ruolo" del predetto e la conseguente cessazione del "trattamento economico a carico dello Stato italiano" (cfr. art. 2 e art. 6), anche se – in uno spirito di *favor* per le esperienze all'estero (in linea, del resto, con quanto previsto dall' art. 32 D.lgs. n. 165 del 2001) - il servizio reso ai fini dell'espletamento dell'incarico risulta utile o, meglio, computabile ai fini dell'anzianità di servizio del dipendente.

In sintesi, non vi è chi non veda come si tratta di una disciplina particolare, sostanzialmente tesa a salvaguardare i dipendenti nell'eventualità in cui si trovino ad assumere un impiego presso Enti od Organismi internazionali, nel contemperamento delle diverse esigenze coinvolte, identificabili con l'interesse del dipendente a diversificare le proprie modalità di impiego e l'interesse dell'Amministrazione a offrire al dipendente tale facoltà in uno spirito di crescita e formazione, seppure il dipendente - per tutta la durata del "fuori ruolo" - sostanzialmente non sia più al servizio della stessa ma considerando i servizi come prestati presso le pubbliche amministrazioni da cui dipendono. Ciò a significare che il servizio reso fuori ruolo presso uno Stato o Organismo internazionale come l'Ordine di Malta è da considerarsi a tutti gli effetti come svolto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento viola poi anche l'art. 32, 4 comma, del D.lgs. n. 165/2001 che nel favorire il "Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati", espressamente prevede, al 4 comma, che *"Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza.*

L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.

L'applicazione della suddetta norma era stata, peraltro, espressamente richiesta dal Dott. Casinghini nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Inoltre, all'esito delle molte istanze anche in autotutela, tra le quali l'istanza di riammissione alla procedura in data 21.1.2020, acquisita al protocollo DIP n. 2733 in pari data, con la quale veniva richiesto il riesame della partecipazione alla selezione e il conseguente annullamento dell'esclusione, il Segretario Generale con comunicazione del 30.1.2020, prot. n. 4541 (cfr. doc. 13, cit.), per quanto consta la mancata valutazione dell'anzianità maturata fuori ruolo, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 165/2001, per incarico conferito ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, evidenziava che, all'art. 5, secondo comma - sezione B - del bando, è prevista l'attribuzione di un punteggio per anzianità maturata nell'ambito della PCM ovvero nell'ambito di altre pubbliche amministrazioni; concludendo, inopinatamente, **che non era attribuibile alcun punteggio per l'anzianità maturata nell'ambito dell'organismo Sovrano Militare Ordine di Malta, non riconducibile alla fattispecie "pubbliche amministrazioni"**, rigettando l'istanza.

Non vi è chi non veda come tale ulteriore provvedimento sia inficiato dai medesimi gravi vizi già denunciati per i precedenti provvedimenti di valutazione della Commissione, soprattutto per la grave violazione proprio di quelle norme (art. 32 d.lgs. n. 165/2001 e L. n. 1114/1962) richiamate nel provvedimento di rigetto.

Nel caso che ci occupa, invero, non solo le prestazioni svolte dal Dott. Casinghini avrebbero dovute essere valutate come svolte nella propria amministrazione di appartenenza (PCM) ma addirittura considerate

dalla Commissione con un punteggio aggiuntivo, costituendo il periodo svolto presso l'Ordine di Malta come titolo preferenziale per l'accesso alle progressioni di carriera, proprio a mente dell'art. 32 cit., come previsto dal Bando e dal verbale n.1 del 10.10.2019.

La Commissione, sulla scorta di quanto sopra dedotto, avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente il periodo di tre anni svolto quale Direttore della Protezione civile presso l'Ordine di Malta, con il punteggio di 0,50 ad anno, per complessivi punti 1,50, votazione questa che lo avrebbe portato a raggiungere il punteggio di 16 punti e a sostenere il colloquio.

§§§§

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRI PROFILI DELLE NORME IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA'. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. TRAVISAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. INCOERENZA. ILLOGICITA' MANIFESTE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Sotto tale profilo, anche la graduatoria impugnata è illegittima in via derivata. Infatti, l'operato della Commissione è errato ed illegittimo per palese contraddittorietà dell'azione amministrativa, registrandosi un palese contrasto fra più manifestazioni di volontà da parte della stessa P.A., nell'esercizio del medesimo potere, con valutazioni tra loro incompatibili, la cui diversità non è giustificabile in base al principio della coerenza logica.

Il ricorrente, infatti, nella selezione impugnata, ha subito l'omessa valutazione del titolo - peraltro preferenziale - per lo svolgimento di attività di alta professionalità fuori ruolo presso un organismo internazionale per il periodo 2015 - 2018; titolo positivamente valutato, in ambito di altra selezione, nemmeno un anno prima da parte della medesima PCM.

Il Dott. Casinghini aveva partecipato ad una selezione per una progressione orizzontale presso la PCM, come da Bando del Segretario generale del

29.3.2018 (Procedura di selezione per lo sviluppo economico all'interno delle categorie per il personale appartenente ai ruoli della presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli art. 79 e 80 CCNL...; cfr. doc. n.14, **all. ric. princ.**). Nel predetto bando, all'art. 7 (criteri di valutazione) al punto 2) era previsto il criterio "*Esperienza professionale maturata e performance lavorativa*" nei ruoli della P.C.M.

Il ricorrente, all'esito della selezione, e sulla scorta dei titoli valutati della Commissione, è risultato vincitore e, come si evince dal Decreto di approvazione delle graduatorie (art. 7 del Decreto del Segretario Generale in data 17.10.2018 - doc. 15, **all. ric. princ.**), ha conseguito il parametro retributivo F8 della Categoria B, **vedendosi riconosciuto il punteggio massimo a titolo di "performance lavorativa dell'anno 2016" (anno in cui, come sopra dedotto e documentato, era collocato fuori ruolo presso il Sovrano Militare Ordine di Malta (cfr. doc. n. 10 cit., all. ric. princ.) alla stregua della performance rilevata e valutata per il personale in servizio presso la resistente PCM.**

Tale *modus operandi* denota un evidente contraddittorietà dell'azione amministrativa nell'adozione dei provvedimenti e dovrà essere censurata.

Pur se afferente a selezioni diverse il "fatto storico" (*performance* relative all'anno 2016 svolte dal ricorrente presso l'Ordine di Malta e riconosciute come svolte presso la PCM), da cui la valutazione massima del punteggio attribuito (12 PUNTI) al candidato, rimane inalterato e non poteva trovare diversa interpretazione da parte della Commissione dell'attuale selezione.

Anche per tale motivo il ricorso deve essere accolto.

Come è noto "*nelle procedure concorsuali il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o*

irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti posto che l'esame che il giudice deve compiere attiene alla coerenza logica (per così dire "intrinseca") del giudizio operato dalla Commissione giudicatrice" (ex multis: Tar Lazio, sez. III; 16.11.2015, n. 12950; nello stesso senso Cons. Stato, sez. IV, 2.11.2012, n. 5581).

Ebbene, nel caso di specie i profili di travisamento dei presupposti, di irrazionalità, di manifesta illogicità, violazione del bando e dei criteri, nonché di contraddittorietà appaiono tali e tanti e con effetti decisivi sull'esito della selezione, da poter certo essere portati alla valutazione del Giudice e censurati.

§§§§

III) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE ART. 3 E 97 COST. VIZIO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ILLOGICITA'. IRRAZIONALITA'. INCONGRUENZA. ARBITRARIETA' MANIFESTA.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i medesimi profili che inficiano gli atti principali di esclusione del ricorrente dalla prova orale e mancato riconoscimento dei titoli, già impugnati.

Tale censura, poi, è quanto mai attuale se solo si esamina che nella graduatoria del 2.3.2020, un candidato (Dott. Marco Piras) è risultato utilmente collocato nella graduatoria degli idonei (al n. 15) anche sulla scorta della valutazione da parte della Commissione, come verrà meglio specificato *infra*, dell'abilitazione professionale per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti.

obnubilata analoga abilitazione nei confronti del Dott. Casinghini, con conseguente esclusione dalla prova orale!

Nel bando della selezione è, infatti, previsto all'art. 5, relativamente alla valutazione dei titoli ed in particolare nella valutazione del *curriculum*, un **punteggio di punti 3 per la voce: abilitazioni professionali.**

Dalla scheda di valutazione dei titoli del Dott. Casinghini (all. al verbale n. 6 cit.) risulta il punteggio pari a "0", nonostante il medesimo avesse indicato nella domanda di partecipazione alla selezione il titolo relativo all'abilitazione professionale come perito agrario, conseguita con il superamento dell'esame di stato, con iscrizione nel relativo albo nazionale (cfr. doc. n. 9 cit., all. ric. princ.).

All'esito delle molte istanze presentate dal ricorrente, la Commissione non ha dato conto della mancata valutazione di tale abilitazione, integrando in via illegittima la motivazione solo con il provvedimento del 30.1.2020, *ut supra* citato, in violazione della *lex specialis*, comunicando che la Commissione avrebbe valutato esclusivamente le abilitazioni professionali conseguite *post lauream*, **mentre nel Bando, così come nel verbale n.1 del 10.10.2019, era solo specificato che sarebbero state valutate solo le abilitazioni superate all'esito di un esame di Stato.**

Invero, detto ulteriore criterio (abilitazioni professionali *post lauream*) - oltre a non essere contemplato nel bando di selezione (cfr. doc. n. 1, cit.) e non risultante neppure nella specificazione dei criteri operata dalla Commissione (cfr. Doc. 12, cit.) - non trovava riscontro neppure nella documentazione redatta dalla Commissione e concernente l'esame di altre candidature, tra cui quella del Dott. Marco Piras (cfr. scheda di valutazione allegata al doc. n. 14,

all. ric. princ.), al quale è stato attribuito il prescritto punteggio per il titolo di giornalista professionista, benché per ottenere la relativa abilitazione (che richiede, come è noto, un periodo di tirocinio ed il superamento di un esame di Stato) non sia richiesto neppure il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (cfr. artt. 29 e ss. della Legge n. 69/1963).

Ora, la Commissione, così facendo ha introdotto alcuni sotto elementi di valutazione delle voci in violazione del Bando agendo, poi, con disparità di trattamento ed in violazione dell'art. 3 Cost., in sede di valutazione allorquando ha attribuito ad altro candidato il punteggio di tre punti, riconoscendo l'abilitazione professionale per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, che non è una abilitazione *post lauream*, ma richiede solo il superamento di un esame di Stato con conseguente iscrizione nel relativo albo professionale, al pari dell'abilitazione per perito agrario conseguita dal ricorrente.

Nella specie il Dott. Casinghini ha censurato l'operato della Commissione e della PCM non solo facendo valere un interesse strumentale al ripristino della legalità violata ma bensì sostanziale, alla riedizione della selezione e riacquisto di "*chances*" di vittoria, e sotto tale profilo offre dimostrazione e prova che siano state trattate diversamente due situazioni uguali o analoghe (cfr. doc. n. 14 cit.) e postula l'applicazione del principio di parità di trattamento dei candidati in sede di valutazione, sulla scorta dell'indirizzo interpretativo pacifico e rimasto insuperato nella giurisprudenza amministrativa (*ex multis*: Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6601; sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6037; sez. IV, n. 3057/2013; sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3745; sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5196; sez. V, n. 7115/2018).

Anche in questo caso il vizio dedotto ha comportato una radicale ed insanabile illegittimità dell'operazione valutativa della selezione in argomento, traducendosi anche in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ogni procedura concorsuale a mente del D.P.R. n. 487/1984, con conseguente declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati e con il **conseguente riconoscimento per il ricorrente dell'ulteriore punteggio di 3 punti, che lo porterebbe a sostenere il colloquio, avendo ottenuto il complessivo punteggio di 19 punti.**

Inoltre, come indicato nel Bando della selezione (pag. 2), nel triennio 2019-2021 i posti disponibili per l'accesso all'area A, riservati al ruolo della Protezione civile della PCM, sono previsti in numero 18, aumentando le chances a favore del ricorrente, la cui frustrazione potrebbe determinare idoneo risarcimento del danno.

§§§§

ISTANZA ISTRUTTORIA

In considerazione di quanto *ut supra* dedotto e stante le gravi violazioni perpetrate dalla PCM e, in sede di valutazione, dalla Commissione esaminatrice nell'attività di selezione impugnata ed anche con la pubblicazione della graduatoria, si rende necessario che venga espletata da parte della competente Autorità idonea istruttoria al fine dell'acquisizione di tutti gli atti e i documenti, anche presupposti, relativi alla procedura, oltre a tutti gli atti e documenti ritenuti necessari al fine del decidere e all'emissione del parere di competenza dell'Ecc.mo Consiglio di Stato.

§§§§

ISTANZA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Solo in via subordinata, ed anche in conseguenza della pubblicazione della graduatoria della selezione impugnata, si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni subiti da mancata promozione e perdita di *chance*, anche da liquidarsi in via equitativa o in base alla parametrizzazione della diversa retribuzione persa per il mancato passaggio al livello/fascia superiore.

§§§§

ISTANZA DI SOSPENSIVA

- In considerazione dell'evidente *fumus boni juris* che emerge dai motivi sopra dedotti, primo fra tutti la grave e palese violazione della L. n. 165/2001 (art. 32); L. n. 1114/1962, nonché delle norme che regolano i concorsi pubblici, il grave eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, difetto di motivazione, incoerenza ed illogicità in via diretta e derivata.

nonché in considerazione:

- del grave ed irreparabile pregiudizio per il ricorrente determinato dal fatto che nonostante il medesimo, sulla scorta dei titoli professionali e di carriera, avrebbe raggiunto una votazione superiore ai 16 punti, non ha potuto sostenere il colloquio per la selezione così da potersi collocare utilmente nella graduatoria oggi impugnata, e ciò concreta un grave pregiudizio personale, professionale e perdita di *chances*

si chiede, pertanto, che venga con la massima urgenza sospesa l'efficacia della graduatoria del 2.3.2020, pubblicata il 19.3.2020;

si rinnova l'istanza di voler ammettere con riserva il Dott. Mauro Casinghini a sostenere il colloquio, con rimessione dei termini della

procedura, ciò anche in considerazione della proposta istanza istruttoria ed al fine del riesame da parte della p.a.

§§§§

Attesa l'urgenza del caso si chiede che la competente Autorità voglia disporre l'immediata trasmissione del presente ricorso e della allegata documentazione al Consiglio di Stato, così come il ricorso principale depositato in data 12/13.3.2020, ai fini della valutazione in merito all'istanza cautelare, il cui mancato deposito ha determinato la pubblicazione della graduatoria nonostante l'istanza di sospensione dell'atto presupposto, ed a tal fine si comunica sin d'ora che, in difetto, si procederà al deposito diretto del presente ricorso presso il Consiglio di Stato per la salvaguardia delle ravvisate esigenze cautelari.

P.Q.M.

Si chiede che vengano dichiarati illegittimi e, per l'effetto, annullati i tutti i provvedimenti impugnati e ciò con ogni conseguenza di legge anche relativamente al rinnovo della procedura selettiva impugnata, con vittoria dei compensi professionali, spese per C.U. e notifica e oneri di legge.

§§§§

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è esente dal pagamento dell'ulteriore C.U. trattandosi di un ricorso per motivi aggiunti connesso al ricorso principale, con identità di oggetto della domanda proposta e che non amplia il thema decidendum (ex sent. Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 06/10/2015, nella causa C-61/14; anche Commissione Tributaria - Sez. Prov. di Firenze, sent. n. 1126 del 13.11.2017).


§§§§

Unitamente al ricorso notificato al controinteressato, ex L. n. 53/1994, si deposita in copia:


1) decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale Dipartimento per il Personale di "*Approvazione della graduatoria finale della procedura di selezione*" del 2.3.2020, pubblicata sull'intranet della PCM in data 19.3.2020.

Roma, 4 giugno 2020

avv. Isabella M.C. De Angelis



avv. Dorangela Di Stefano



Avv. Isab.
Via dei Gracchi
Tel./Fax 06.3

Avv. Isabella De Angelis
Via dei Gracchi, 128 - 00192 Roma
Tel./Fax 06.3219543 - 06.3212431

Via dei Gracchi, 128 - 00192 Roma
Tel./Fax 06.3219543 - 06.3212431

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21.1.1994 N. 53

Io sottoscritto avv. Isabella M.C. De Angelis, con studio in Roma (00192), Via dei Gracchi n. 128 previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 483/2011 del 27 ottobre 2011, per conto e nell'interesse del Signor Mauro Casinghini, in qualità di difensore e procuratore, unitamente all'avv. Dorangela Di Stefano, come da procura in calce al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rep. n 5664 del 12/13.3.2020 ho notificato copia conforme del suesteso ricorso per motivi aggiunti al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:

- al Dott. Mauro Bonamore

a mezzo del servizio postale con raccomandata n. 7877

dall'Ufficio Postale di Roma 47 così come registrato sul proprio registro cronologico al n. 233.

Roma, 4 giugno 2020



avv. Isabella M.C. De Angelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Isabella M.C. De Angelis".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DALLA CATEGORIA B AL PARAMETRO RETRIBUTIVO INIZIALE DELLA CATEGORIA A RISERVATO AL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO SPECIALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 15, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75, INDETTA CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 LUGLIO 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, con il quale è stata determinata la dotazione organica del personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico amministrativo del Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che detta disposizioni in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTI il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e in particolare l'articolo 22, comma 15, il quale prevede che, per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, e che il numero dei posti per tali procedure riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 31 luglio 2009, che contiene, tra l'altro, la declaratoria dell'ordinamento professionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto il 10 novembre 2009;

VISTO il decreto del Segretario Generale 12 luglio 2019 (di seguito bando), pubblicato sul sito intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale del Governo in data 19 luglio 2019, con il quale è stata indetta la procedura di selezione per il passaggio dalla categoria B al parametro retributivo iniziale della categoria A riservato al personale appartenente al ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e al ruolo speciale della protezione civile, ai sensi del citato articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), del suddetto bando con il quale è indetta una procedura di selezione per il passaggio di 3 unità di personale dalla categoria B al parametro retributivo iniziale della categoria A, riservata al personale del ruolo speciale della protezione civile;

VISTA la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 63 del 9 agosto 2019;

VISTO il decreto del Segretario Generale 20 agosto 2019, recante nomina della Commissione di valutazione per la suddetta procedura;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per il personale 8 novembre 2019, con il quale, in particolare, sono stati esclusi dalla procedura i seguenti candidati: LONGO Maria, in quanto ha prodotto domanda redatta in maniera non conforme a quanto previsto dall'articolo 3 del bando, e non corredata del valido documento di identità e di curriculum vitae; VACCARI Paolo, in quanto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

carente del titolo di laurea, requisito di ammissione alla procedura stessa, ai sensi dell'articolo 2 del bando;

VISTA la nota del 19 dicembre 2019 con la quale la Commissione di valutazione ha trasmesso n. 13 verbali comprensivi di allegati;

RILEVATO che risultano essere stati ammessi alla procedura relativa al ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile n. 35 candidati;

ACCERTATA la regolarità dei lavori della Commissione stessa;

TENUTO CONTO che l'articolo 6, comma primo, del bando prevede che a parità di merito trovano applicazione le disposizioni in materia di precedenza e preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

CONSIDERATO che dei 35 candidati valutati solo 24 hanno raggiunto il punteggio di 16 punti utili per l'ammissione al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, del bando;

VISTA la graduatoria elaborata dalla Commissione nella seduta del 16 dicembre 2019, a seguito dell'espletamento dei colloqui, e trasmessa all'Amministrazione con la citata nota del 19 dicembre 2019, nella quale sono inseriti i nominativi dei candidati, appartenenti al personale del ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile, secondo l'ordine di punteggio complessivo conseguito, come di seguito riportata:

n	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio anzianità/C.V.	Punteggio colloquio	Totale complessivo
1	BONAMORE	MAURO	11/02/1954	25,00	16,00	41,00
2	DURANTINI	MASSIMO	02/12/1979	20,50	20,00	40,50
3	IACOVACCI	ILARIA	11/07/1973	24,25	15,00	39,25
4	VAIRO	CARMELO	20/09/1970	23,25	15,00	38,25
5	DARIDA	CRISTINA	13/10/1975	21,50	16,00	37,50
6	VESPASIANI	ELISA	11/02/1974	22,50	14,00	36,50
7	EMETT	RAFFAELLA	07/02/1969	22,00	14,00	36,00

a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

10	FIENGO	SALVATORE	08/10/1971	20,00	15,00	35,00
11	CASTELLANO	ELVIRA	10/06/1962	22,00	13,00	35,00
12	FRANZERO	SILVIA	25/03/1962	20,00	15,00	35,00
13	SALPIETRO	ANTONIO	10/06/1959	19,00	16,00	35,00
14	DI CAMILLO	FILIPPO	14/07/1971	19,75	15,00	34,75
15	PIRAS	MARCO	04/05/1978	17,50	16,00	33,50
16	TONI	FABIOLA	24/04/1966	20,00	13,00	33,00
17	BERNARDI	DANIELE	19/08/1976	19,50	13,00	32,50
18	ZUCCONI GALLI FONSECA	IRENE	29/11/1969	18,50	14,00	32,50
19	TRAVIERSO	LOREDANA	09/12/1960	18,50	14,00	32,50
20	CORSALE	DOMENICO	05/02/1981	16,00	16,00	32,00
21	MERCORELLA	RAFFAELE	18/11/1971	19,00	12,00	31,00
22	DI DOMENICO	DANIELE	13/02/1972	17,75	13,00	30,75
23	ESPOSITO	RAFFAELLA IOLANDA	19/02/1961	17,00	13,00	30,00
24	GRINER	FEDERICA	14/02/1975	16,00	13,00	29,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

Individuazione dei vincitori

1. Per effetto della graduatoria di cui all'articolo 1 e in considerazione dei posti banditi con il predetto decreto del Segretario generale 12 luglio 2019, i sotto indicati candidati sono dichiarati vincitori della procedura, indetta ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il passaggio di 3 unità di personale dalla categoria B al parametro retributivo iniziale della categoria A, riservata al personale del ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile:

n	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio anzianità/C.V.	Punteggio colloquio	Totale complessivo
1	BONAMORE	MAURO	11/02/1954	25,00	16,00	41,00
2	DURANTINI	MASSIMO	02/12/1979	20,50	20,00	40,50
3	IACOVACCI	ILARIA	11/07/1973	24,25	15,00	39,25

Articolo 3

Immissione in ruolo

1. I vincitori della procedura saranno inquadrati nella Categoria A, parametro retributivo F1, del ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.

Articolo 4

Validità della graduatoria

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma terzo, del bando, la graduatoria ha vigenza fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 5

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del bando.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per il personale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal candidato saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura ed alla eventuale successiva stipula e gestione del contratto individuale di lavoro. Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 e dal citato decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio di bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il visto di competenza.

Roma, 02 MAR 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chiappa

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE PER IL RISCONTRO
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
UFFICIO FINANZIARIO N. 834

DATA 5/3/2020

S. N. Molino



LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO

ATTI NORME
E DOCUMENTI

NOTIZIE E
INFORMAZIONI

SERVIZI
AL PERSONALE

SERVIZI
STRUMENTALI

UFFICIO
DIGITALE

NOTIZIONI

Notizia

Procedure di selezione per le progressioni verticali dalla categoria B alla categoria A ruoli PCM e Protezione civile

Si pubblicano i DSG del 2 marzo 2020 relativi a:

- Approvazione della graduatoria finale della procedura di selezione per il passaggio dalla Categoria B al parametro retributivo iniziale della Categoria A riservato al personale appartenente al ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, indetta, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 luglio 2019.
 - [DSG 2 marzo 2020 - ruolo PCM](#)
 - [DSG 2 marzo 2020 - ruolo PCM](#)
- Approvazione della graduatoria finale della procedura di selezione per il passaggio dalla Categoria B al parametro retributivo iniziale della Categoria A riservato al personale appartenente al ruolo speciale del Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, indetta, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 luglio 2019.
 - [DSG 2 marzo 2020 - ruolo Protezione civile](#)
 - [DSG 2 marzo 2020 - ruolo Protezione civile](#)

[pubblicata il: 19/03/2020]

Argomento: Comunicazioni amministrative

Fonte: DIP - Servizio trattamento giuridico, reclutamento e mobilità